

TAR Venezia 01/04/1999 n. 419

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale, richiesto per quanto riguarda le società per tutti i soci amministratori oltre che per il direttore tecnico, è ammessa, in sede di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, in forza delle regole desumibili dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, laddove venga rilasciata con riferimento alla situazione personale del soggetto dichiarante; pertanto, è irrituale la dichiarazione resa da uno dei soggetti tenuti alla produzione del detto certificato anche a nome degli altri soggetti egualmente tenuti alla produzione del certificato del casellario giudiziale.